



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del 26/04/2022 Nr. Rep. _____

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFA TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
NEGRO PAOLO	consigliere comunale	Presente
SAMAIN EDOARDO	consigliere comunale	Presente
GALAVOTTI LETIZIA	consigliere comunale	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MENOZZI MARIKA	consigliere comunale	Presente
PEDRAZZOLI KATIA	consigliere comunale	Presente
PITOCCHI ELENA	consigliere comunale	Presente
BAUTTI MATTEO	consigliere comunale	Ass. giust.
GATTI EMILIANO	consigliere comunale	Presente
GILIOLI PAOLO	consigliere comunale	Presente
COBELLINI GIANNI	consigliere comunale	Presente
VIANI FLAVIO	consigliere comunale	Assente

Presenti n. 11

Assenti n.2

Assiste all'adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Vice Segretario. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:

GATTI EMILIANO - PITOCCHI ELENA - GALAVOTTI LETIZIA

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO

APPROVAZIONE TARIFFA TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2022

VIANI Flavio dimesso il 26.04.22 (data coincidente con la data del Consiglio) - nel complesso sono presenti n. 11 componenti su 12 assegnati (e non 13 come riportato in copertina).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale 27 Marzo 2017, n. 15, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed è stato approvato il connesso Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva;

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge Regionale Emilia Romagna, 23 dicembre 2011, n. 23, il quale dispone che i Consigli Locali di ATERSIR deliberano in merito alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, sulla base del piano economico finanziario poi approvato anche dal Consiglio d'ambito, di cui all'art. 7 della citata legge regionale;

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio Locale della Provincia di Modena del 15 aprile 2022 è stato approvato/validato lo schema di PEF del Comune di Concordia sulla Secchia;

VISTO:

- l'art. 7 della Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363, ove si prescrive che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, di cui all'allegato alla medesima delibera 363/2021, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, ovvero nella nostra regione ad ATERSIR, la quale dopo la validazione lo trasmette ad ARERA, per la definitiva approvazione, fermo restando che fino all'approvazione da parte di ARERA rimangono applicabili i costi emergenti dal PEF validato;
- l'art. 1, comma 683, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- il PEF 2022-e relativa Relazione illustrativa, predisposta da AIMAG s.p.a. (**allegato 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), approvato dal Consiglio Locale di ATERSIR, con delibera n. 6 del 15 aprile 2022;

- che dalla relazione al PEF 2022, predisposta dal soggetto gestore,, emerge a carico del Comune di Concordia sulla Secchia un costo complessivo pari ad euro 1.145.523. al netto delle entrate MIUR (per euro 3.615,00), del premio per i Comuni Virtuosi- LFA (per euro 39.470,00) della restituzione Ecotassa (per euro 4.981,00) e del Piano di Riallineamento delle Tariffe (per euro 129.117,00) per complessivi euro 177.183,00, entrate posta in detrazione ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020;

CONSIDERATO che nel 2020 il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, 18 giugno 2020, n. 31, ha confermato le tariffe della Tari corrispettiva del 2019, in applicazione di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazione, dalla Legge, 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO che l'art. 107, comma 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazione, dalla Legge, 24 aprile 2020, n. 27, dispone altresì che *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

CONSIDERATO che il PEF 2021, validato da ATERSIR con Delibera 7 giugno 2021, n. 26, reca la quota annuale del conguaglio PEF 2020/2019, avendo ATERSIR deliberato di suddividere il suddetto conguaglio in tre anni, e che lo stesso, per l'anno 2022 ammonta ad **euro 67.503,81**, IVA e TEFA compresi;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2022 la somma complessiva di euro 67.503,81 IVA e TEFA compresi, necessaria a finanziare il conguaglio PEF 2019/2020;

CONSIDERATO che sulla base del PEF 2022, e tenendo conto della base imponibile, il gestore dei rifiuti ha calcolato le tariffe Tari corrispettiva 2022 che garantiscono la copertura integrale del PEF, così come previsto dalla normativa, che si allegano al presente atto (**allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

RITENUTO, inoltre, necessario garantire anche per l'anno 2022 una serie di riduzioni collegate agli effetti del COVID-19, sia per tener conto che lo stato di emergenza è terminato il 31 marzo 2022, sia per tener conto che ad oggi la pandemia risulta ancora in atto, con inevitabili riflessi economici sulle famiglie ed imprese;

VISTO l'art. 13, comma 1, Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la

predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta Legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 **per le finalità cui sono state assegnate**. Tra i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati, così come risulta dalla certificazione dei fondi Covid, sono compresi anche i 600 milioni di euro stanziati dall'art. 6, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il bonus sociale anche per la TARI. La norma dispone che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, ARERA assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Il regolamento, che ha già ricevuto l'avvallo del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, parere n. 515 del 4 marzo 2022, prevede l'attuazione del bonus sociale a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO:

- l'art. 52, del Decreto Legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *«il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella risposta n. 5-05083 in Commissione VI Finanze, ha precisato che le risorse Tari 2020 assegnato dallo Stato possono essere utilizzate anche per finanziare il conguaglio PEF 2020/2019. Precisa, infatti, il Ministero: *«Per quanto riguarda il riferimento alla "ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021", prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del Decreto Legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI. Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto Legge n. 18 del 2020»*;

RITENUTO:

- opportuno confermare anche per il 2022 l'applicazione del bonus sociale, nell'attesa della definitiva operatività della normativa citata al punto precedente, precisando che sulla base delle informazioni trasmesse da AIMAG, anche considerando la spesa sostenuta nel 2021, è preventivabile una spesa per il 2022 pari ad euro 30.000,00 (IVA e TEFA compresi), che rappresenta anche l'esborso massimo del Comune, sicché in caso di un numero di utenti aventi diritto superiore a quello del 2021, la predetta somma dovrà essere suddivisa proporzionalmente.

- di confermare anche per l'anno 2022 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a) Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice ATECO ricompreso nell'allegato 1 al D.L. 137/2020; rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie, impianti sportivi, etc.; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 50 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, con possibilità di aumento della riduzione, fino ad esaurimento del fondo sulla base del numero degli aventi diritto; con riferimento alle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa detta riduzione è quantificabile in euro 18.000,00, che trovano copertura con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;

b) Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; rientrano in tale categoria le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell'allegato 24 del medesimo DPCM. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni associative) non incluse nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e gli esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (art. 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021); la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 25 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, con possibilità di aumento della riduzione, fino ad esaurimento del fondo sulla base degli aventi diritto; con riferimento alle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa detta riduzione è quantificabile in euro 10.265,00, che trovano copertura con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;

- di prevedere per l'anno 2022 le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:

c) Bonus sociale per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in complessivi euro 30.000,00;

PRECISATO che l'importo complessivamente stanziato dal Comune è pari **ad euro 125.768,81**, di cui:

1) La quota di conguaglio PEF 2020/2021, di competenza del 2022, pari ad euro 67.503,81 trova copertura con risorse dell'avanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato;

- 2) La riduzione per le utenze non domestiche, con limitazioni temporali estese, pari ad euro 18.000,00, trova copertura, con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;
- 3) La riduzione per le utenze non domestiche, con limitazioni temporali medie, pari ad euro 10.265,00, trova copertura con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;
- 4) La riduzione relativa al Bonus sociale, pari ad euro 30.000,00, trova copertura con risorse dell'avanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato;

VISTO che il Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, approvato con Delibera di Consiglio Comunale, 27 Marzo 2017, n. , 15 prevede all'art. 27, comma 2, che *«il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale»*;

CONSIDERATO che la presente deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva un'entrata non tributaria così come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione, richiesto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all'applicazione dei tributi;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21/04/2022 dalla Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Bilancio e Finanza";

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dr.ssa Alessandra Marchi, Responsabile del Servizio Tributi, il quale dichiara, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Il SINDACO presenta il punto spiegando brevemente che le tariffe vengono approvate a copertura totale dei costi di smaltimento dei rifiuti. Si rimanda al testo della delibera per i dettagli.

SENTITI gli interventi:

- NEGRO PAOLO: esprime apprezzamento verso la scelta dell'amministrazione per l'elargizione del bonus sociale.
- COBELLINI GIANNI: auspica in futuro incontri per entrare più nel dettaglio delle scelte, considerata la delicatezza della materia.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Dr. ssa Alessandra Marchi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria Dr. . Francesco Sgueglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 11;

CON voto favorevole unanime;

D E L I B E R A

- di dare atto della relazione illustrativa al PEF predisposto dal Gestore dei Rifiuti AIMAG SpA, di cui all'allegato 1;
- di approvare le tariffe TARI corrispettiva, così come risultanti dall'allegato 2;
- di deliberare le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per tener conto degli effetti della pandemia COVID-19, come meglio dettagliate nelle premesse:

a. Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice ATECO ricompreso nell'allegato 1 al d.l. 137/2020; la riduzione della tariffa corrispettiva è pari al 50 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, con possibilità di aumento della riduzione in caso di sufficienza delle risorse fino ad esaurimento del fondo sulla base del numero degli aventi diritto; con riferimento alle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa la riduzione è quantificabile in euro 18.000,00, la quale rappresenta la cifra massima erogabile, e trova copertura, con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;

b. Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni associative) non incluse nell'allegato 1 al D.L. n° 137 del 28.10.2020 e gli esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, di cui all'art. 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021; la riduzione della tariffa è pari al 25 per cento sia della quota fissa che della quota variabile, con possibilità di aumento della riduzione in caso di sufficienza delle risorse fino ad esaurimento del fondo sulla base del numero degli aventi diritto; con riferimento alle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa la riduzione è quantificabile in euro 10.265,00, la quale rappresenta la cifra massima erogabile, e trova copertura, con le risorse previste dall'art. 6, D.L. 73/2021, non utilizzate nel corso del 2021;

c. Bonus sociale per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in complessivi euro 30.000,00; la riduzione trova copertura con risorse dell'avanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato;

- di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2022 alla voce RCU per un importo di euro 67.503,81; il costo trova copertura con risorse dell'avanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato;

DELIBERA ALTRESI'

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l'emissione almeno un mese prima della data di scadenza.

Rif. 15422

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 21-04-2022

Il Responsabile del Settore interessato
F.to ALESSANDRA MARCHI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li 21-04-2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 26/04/2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to PRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, , 10-05-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Concordia s/S li, _____

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Concordia s/S li, ,

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO